

## Informative e news per la clientela di studio

In attesa di pubblicazione del testo definitivo del Decreto Rilancio si segnalano le principali misure di sostegno al lavoro e all'economia, suddivise in aiuti diretti, interventi in ambito fiscale e in materia di lavoro.

### SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

<p>Contributo a fondo perduto</p>	<p>Il contributo spetta a soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro. È riconosciuto <b>a condizione che</b> l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L'ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>20%</b> per i soggetti con ricavi o compensi <b>non superiori a</b> quattrocentomila euro nell'ultimo periodo d'imposta;</li> <li>● <b>15%</b> per i soggetti con ricavi o compensi <b>superiori a</b> quattrocentomila euro e <b>fino a</b> un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;</li> <li>● <b>10%</b> per i soggetti con ricavi o compensi <b>superiori a</b> un milione di euro e <b>fino a</b> cinque milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta.</li> </ul> <p>Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà <b>erogato</b>, nella <b>seconda metà di giugno</b>, dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario</p>
<p>Esenzione IRAP</p>	<p>Esenzione dal versamento del <b>saldo</b> dell'IRAP dovuta per il <b>2019</b> e della <b>prima rata</b>, pari al 40%, dell'<b>acconto</b> dell'IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di <b>ricavi compresi tra 0 e 250 milioni</b> e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l'<b>obbligo</b> di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019</p>
<p>Credito imposta locazioni immobili a uso non abitativo</p>	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una <b>diminuzione del fatturato</b> o dei corrispettivi di <b>almeno il 50%</b> rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, si istituisce un credito d'imposta nella misura del <b>60%</b> dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta</p>

# StudioImpresa

	<p>indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. Tale credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari</p>
Abolizione prima rata dell'IMU per alberghi e stabilimenti balneari	<p>È abolito il versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del <b>16 giugno 2020</b> per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale <b>D/2</b>, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano <b>anche gestori delle attività</b> ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali</p>
Riduzione costi fissi bollette elettriche	<p>È ridotta la spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione <b>diverse dagli usi domestici</b>, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema"</p>
Rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese	<p>Sono previste la detraibilità per le persone fisiche e la deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del <b>20%</b> della <b>somma investita</b> dal contribuente nel <b>capitale sociale</b> di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L'<b>investimento massimo</b> detraibile/deducibile non può eccedere l'importo di euro <b>2.000.000</b>. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un <b>credito d'imposta</b> pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la <b>decadenza dal beneficio</b> per il contribuente che ha sottoscritto l'aumento di capitale e per la società stessa e l'obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali</p>

MISURE DI INCENTIVO E SEMPLIFICAZIONE FISCALE	
Ecobonus 110%	È prevista una <b>detrazione</b> nella misura del <b>110%</b> delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici ( <b>ecobonus</b> ), la riduzione del rischio sismico ( <b>sismabonus</b> ) e per interventi ad essi connessi relativi all'installazione di <b>impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici</b> . Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta
Clausole salvaguardi a IVA	<b>Soppresses definitivamente</b> a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette "clausole di salvaguardia" che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti
Bonus adeguament o degli ambienti di lavoro	È previsto un credito di imposta pari al <b>60%</b> delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di <b>80.000 euro</b> per beneficiario
Bonus sanificazione degli ambienti di lavoro	Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al <b>60%</b> delle spese sostenute nel 2020. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di <b>60.000 euro</b> per ciascun beneficiario
Compensazioni fiscali	A decorrere dall'anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a <b>1 milione di euro</b>
Credito imposta R&S al sud	Maggiorazione dell'aliquota ordinaria <b>dal 12 al 25%</b> per <b>grandi</b> imprese e <b>dal 12 al 35%</b> per <b>medie</b> imprese e <b>dal 12 al 45%</b> per <b>piccole</b> imprese
Riduzione IVA beni per contenimento e gestione epidemia	Dal 22% al 5% su beni e <b>dispositivi medici</b> e di <b>protezione individuale</b> come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall'IVA
Incentivi per gli investimenti nell'economia reale	Potenziata la capacità dei <b>piani di risparmio a lungo termine</b> (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l'investimento di specifici PIR sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di PMI non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid

# StudioImpresa

Versamenti sospesi fino a settembre	Prorogato dal 30 giugno 2020 al <b>16 settembre 2020</b> il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati
Sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni	Fino al <b>31 agosto 2020</b> sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall'agente della riscossione
Sospensione pagamenti avvisi bonari e accertamento	Per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il <b>16 settembre</b>
Sospensione compensazioni e tra credito imposta e debito iscritto a ruolo	Si consente di effettuare i <b>rimborsi</b> nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo
Proroga termini per notifiche atti	Gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del <b>1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021</b>
Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni	Possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al <b>1° luglio 2020</b> . Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell' <b>11%</b>
Procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche	Rinviata al <b>1° gennaio 2021</b> l'applicazione della procedura di integrazione da parte dell'agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta
Plastic tax e sugar tax	Rinvio dell'entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al <b>1° gennaio 2021</b>
Lotteria degli scontrini e registratori telematici	Rinvio della lotteria degli scontrini e dell'obbligo del registratore telematico al <b>1° gennaio 2021</b>
ISA	<b>Modifiche</b> alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per i periodi di imposta 2020
Tax credit vacanze	Per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un <b>Isee</b> non superiore a <b>40.000 euro</b> , un credito, relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in <b>ambito nazionale</b> dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a <b>500 euro</b> per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a <b>300 euro</b> per i nuclei familiari composti da <b>due persone</b> e a <b>150 euro</b> per quelli composti da <b>una sola persona</b>

## INDENNITÀ DI SOSTEGNO AL REDDITO

<p>Liberi professionisti e Co.co.c o Gestioni separate</p>	<p>Per il <b> mese di aprile </b>, ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a <b>600 euro</b>, viene automaticamente erogata un'indennità di pari importo.</p> <p>Per il <b> mese di maggio </b>, ai <b>liberi professionisti</b>, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (<b>riduzione di almeno il 33%</b> del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità pari a <b>1000 euro</b>. La medesima indennità è riconosciuta ai <b>co.co.co.</b>, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi <b>specifici requisiti</b></p>
<p>Lavoratori autonomi AGO</p>	<p>Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a <b>600 euro</b> viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di <b>aprile 2020</b></p>
<p>Stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</p>	<p>Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a <b>600 euro</b> viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di <b>aprile 2020</b>. La medesima indennità è riconosciuta ai <b>lavoratori in somministrazione</b>, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni</p>
<p>Agricoli</p>	<p>Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro, è erogata per il mese di <b>aprile 2020</b> un'indennità di importo pari a <b>500 euro</b></p>
<p>Lavoratori dipendenti e autonomi danneggiati dalla crisi sanitaria</p>	<p>È riconosciuta un'indennità per i mesi di <b>aprile e maggio</b>, pari a <b>600 euro</b> per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione</p>
<p>Lavoratori spettacolo</p>	<p>Ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di <b>600 euro</b> per ciascuno dei mesi di <b>aprile e maggio 2020</b>, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore del DL Rilancio</p>
<p>Professionisti casse private</p>	<p>Si riconosce anche per i mesi di <b>aprile e maggio 2020</b> l'indennità di <b>600 euro</b> riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria</p>

# StudioImpresa

Reddito di emergenza	Per il mese di maggio si introduce il "reddito di emergenza", destinato al sostegno dei <b>nuclei familiari in condizioni di necessità economica</b> in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato <b>dall'INPS in due quote</b> ciascuna pari all'ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020
Lavoratori sportivi	Per i mesi di <b>aprile e maggio</b> 2020, si introduce un'indennità pari a <b>600 euro</b> in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex art. 96 DL Cura Italia, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020
Lavoratori domestici	È riconosciuta un'indennità, pari a <b>500 euro</b> mensili, per i mesi di <b>aprile e maggio</b> 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L'indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti